ItaliaOggi Sette
Dir. Resp.:Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 133.263 Diffusione: 88.589 Lettori: 119.000

Si applicano da gennaio i nuovi importi a carico di chi sgarra su assunzioni e adempimenti

Disabili, è stretta sugli obblighi

Sanzioni rincarate per chi invia tardi il prospetto annuale

Pagina a cura
DI CARLA DE LELLIS

Sanzioni più pesanti sul collocamento obbligatorio. Il ritardo dell'invio del prospetto annuale sulle assunzioni dei disabili costa ai datori di lavoro, pubblici e privati, una sanzione di 702,43 euro: 36,56 euro in più rispetto all'importo di 665,87 euro vigente fino al 31 dicembre scorso. Inoltre, la mancata assunzione di disabili costerà 196,05 euro a giorno, durante il periodo per il quale l'obbligo risulta scoperto, ossia cinque volte il «contributo esonerativo» che assume il nuovo importo di 39,21 euro. I nuovi importi si applicano dal 1° gennaio 2022.

Il collocamento obbligatorio. Quando si parla di «collocamento obbligatorio» si fa, generalmente, riferimento alla normativa che prevede misure a favore dell'occupazione dei lavoratori disabili, ossia dei lavoratori affetti da parziale riduzione della capacità lavorativa. Tra queste misure c'è la previsione della «quota di riserva»: la riserva obbligatoria, cioè, di un certo numero di assunzioni a favore delle categorie dei disabili (si veda tabella). In particolare, tale quota d'obbligo è pari a: un disabile (o altre categorie protette) per i datori di lavoro che occupano da 15 ai 35 dipendenti; due disabili per quelli che occupato da 36 a 50 dipendenti; 7% delle assunzioni operate a favore dei disabili, più l'1% ai familiari di invalidi e profughi rimpatriati per i datori di lavoro con oltre 50 dipendenti.

Le nuove sanzioni. Con due distinti provvedimenti il ministero del lavoro, nel corso del 2021, ha rivalutato le sanzioni legate agli adempimenti del collocamento obbligatorio. Il primo provvedimento ha fatto scattare a gennaio la rivalutazione del 10,6% delle sanzioni a copertura di un periodo di 11 anni (cioè da gennaio 2010 a dicembre 2020), durante i quali gli importi non sono mai stati aggiornati, nonostante l'obbligo di legge di rivalutarli ogni cinque anni. È la terza volta che gli importi vengono aggiornati in base a quanto previsto dalla legge n. 68/1999. L'ultima rivalutazione c'era stata a dicembre 2010, con riferimento al periodo 2005/2010.

La sanzione sul prospetto annuale. L'adeguamento del primo decreto riguarda la sanzione di uno dei principali adempimenti sul collocamento dei disabili: la presentazione del «prospetto informativo», da fare annualmente. L'adempimento, esclusivamente in modalità telematica, va fatto entro il 31 gennaio da tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, e consiste nell'invio di un prospetto (appunto) relativo alle assunzioni dei disabili effettuate alla data 31 dicembre dell'anno precedente. Nel prospetto occorre indicare, tra l'altro, i dipendenti in forza; numero e nominativi dei lavoratori computabili nella «quota di riserva» (cioè la quota di assunzioni da riservare alle categorie protette dei disabili); eventuali posti di lavoro e mansioni disponibili per tale categoria di lavoratori. Il prospetto va inviato ogni anno solo se, rispetto all'ultimo invio, ci siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo di legge o tali da incidere sul computo della quota di riserva. Il datore di lavoro, pubblico o privato, che non provvede nei termini a inviare il prospetto è soggetto alla sanzione pari a 635,11 euro fino al 31 dicembre 2021, maggiorata di altri 30,76 euro per ogni giorno di ritardo. Dal 1° gennaio la sanzione è passata alla misura di 702,43 euro e la maggiorazione a 34,02 euro. Poiché la sanzione complessiva è calcolata dal giorno dopo la scadenza (31 gennaio), ne deriva che il «minimo» da pagare è pari a euro 736,45 (702,43 + 1 giorno).

Esonero parziale. Il secondo provvedimento ha provveduto all'adeguamento della sanzione relativa al caso di mancata copertura della quota d'obbligo. Le aziende con più di 14 dipendenti, infatti, devono riservare una quota delle assunzioni alle cosiddette «categorie protette». Se l'attività è faticosa, pericolosa, con particolari modalità di svolgimento, il datore di lavoro con più di 35 dipendenti può chiedere il parziale esonero dall'obbligo di assunzione disabili, cioè nel 60% della quota di riserva (80% nei settori sicurezza e vigilanza e trasporto privato).

In altre parole, può non occupare l'intera percentuale (quota di riserva), a fronte di specifica richiesta (per essere autorizzato). L'autorizzazione all'esonero parziale può essere concessa in presenza di attività produttive con le seguenti caratteristiche: faticosità della prestazione lavorativa; pericolosità connaturata al tipo di attività; particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

In tal caso, però, il datore di lavoro è tenuto a versare un «contributo esonerativo» pari, fino al 31 dicembre 2021, a 30,64 euro per ciascun disabile non assunto e per giorno lavorativo (5 per la settimana corta, altrimenti 6 giorni) e salito a 39,21 euro a partire dal 1° gennaio 2022.

Mancata assunzione. Trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere disabili, per ogni giorno in cui l'obbligo risulta scoperto, per cause a lui imputabili, il datore di lavoro è soggetto a una sanzione, fino al 31 dicembre 2021, pari a 153,20 euro al giorno per ogni disabile non assunto (cioè pari a

Peso:73%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
483-001-001
Telpress
Servizi di Media Monitoring

cinque volte il contributo esonerativo) e salita a 196,05 euro dal 1° gennaio 2022.

Sospensione temporaneo dell'obbligo. Si ricorda che l'obbligo di assumere lavoratori disabili è sospeso temporaneamente nei confronti delle aziende che si trovano in una delle seguenti situazioni: in ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale con intervento straordinario di integrazione salariale (Cigs); in situazione dichiarata di fallimento, in liquidazione; che stipulano contratti di solidarietà; in mobilità, limitatamente alla durata della mobilità; che hanno sottoscritto degli accordi di incentivo all'esodo ai sensi dell'art. 4, commi 1-7 della legge 92/2012 (procedura di «prepensionamento Fornero»).

Gli importi delle sanzioni

Adempimento/Violazione	Fino al 31 dicembre 2021	Dal 1° gennaio 2022
Prospetto annuale Mancato o ritardato invio	635,11 euro	702,43 euro
Prospetto annuale Per ogni giorno di ritardo	30,76 euro	34,02 euro
Contributo esonerativo Per giorno di ritardo e per disabile non assunto	30,64 euro	39,21 euro
Mancata assunzione disabile Per giorno di ritardo e per disabile non assunto	153,20 euro	196,05 euro

Le quote disabili

Datori di lavoro	Quota di riserva
Che impiegano un numero di dipendenti da 15 a 35	1 disabile
Che impiegano un numero di dipendenti da 36 a 50	2 disabili
Che impiegano un numero di dipendenti oltre 50	7% dei posti ai disabili 1% a familiari d'invalidi e profughi

Peso:73%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

483-001-001

Telpress
Servizi di Media Monitoring